

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 17/36/2012

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO e MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Busto Arsizio, ha notificato il 3-2-2009 alla Va. Srl di Marnate avviso di accertamento n. R2V03BB00482, per l'anno 2005, con il quale ha recuperato a tassazione reddito imponibile IRES per € 75.911; un valore di produzione IRAP per € 60.096 ed IVA per € 7.381; per effetto delle rettifiche operate dall'Agenzia delle Entrate scaturivano maggiori imposte IRES per € 25.051; IRAP per € 2.554 ed IVA per Euro 7.381, oltre sanzioni.

Con Processo Verbale di Constatazione redatto dall'Agenzia delle Entrate sono stati ripresi a tassazione costi esposti in bilancio dalla società perché non inerenti e non di competenza.

I contraddittori esperiti tra l'Agenzia delle Entrate e la parte ricorrente si sono conclusi senza alcuna definizione, non avendo la società accolto la proposta dell'Agenzia delle Entrate in merito ai rilievi relativi alle perdite su crediti ed alle provvigioni passive.

L'Agenzia delle Entrate emetteva l'accertamento per le dodici riprese effettuate con Processo Verbale di Constatazione.

Contro l'accertamento ha proposto ricorso la Società chiedendo in via di diritto l'annullamento dello stesso; in via subordinata chiede l'accoglimento dei rilievi relativi agli allegati del Processo Verbale H1; H2; H3; H4; H8 e H12 già accettati dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Busto Arsizio in sede di contraddittorio, nonché quelli relativi ai punti H6 e H17 del ricorso; in via accessoria, chiede la restituzione delle somme eventualmente corrisposte a titolo di iscrizione provvisoria ed in ogni caso il pagamento delle spese di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate chiede il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese, obiettando con le seguenti osservazioni:

con Processo Verbale di Constatazione l'Agenzia delle Entrate ha ripreso a tassazione 12 voci di costo che ritiene non deducibili dal reddito della società verificata.

L'Ufficio ha esperito la procedura per la definizione in pre - adesione prevista dall'art. 5 del D. Lgs. 19.6.1997 n. 218 con la quale alcune riprese sarebbero state definite, ma la parte non ha accettato la proposta perché non vi sarebbe stata alcuna definizione su due riprese fiscali (perdite su crediti e provvigioni passive). L'Agenzia delle Entrate ha emesso l'accertamento per tutte le riprese di cui al Processo Verbale di Constatazione.

La società ricorrente ha sviluppato principalmente le proprie contestazioni sulle due riprese fiscali non definite con l'Ufficio, precisando che le perdite su crediti per le quali è contenzioso sono pari ad € 15.815,48 e sono riconducibili ad un unico debitore "Biosphere Production SCI" per fatture emesse nel 2005, a cui era stata concessa una dilazione di pagamento ed un sollecito. La perdita suddetta rappresentava per la società un costo di circa lo 0,25%, pertanto era più che logico ipotizzare che l'azienda non avesse interesse ad intraprendere azioni di recupero che avrebbero comportato il sostenimento di ulteriori oneri. Le provvigioni passive, per le quali è contenzioso, ammontano ad € 13.240 e riguardano intermediazioni avvenute nel 2004. La Società aveva una modalità di pagamento e di contabilità che risultava essere a cavallo di esercizio. Tale modalità non riguarda solo l'esercizio accertato ma tutti gli esercizi aziendali precedenti e successivi.

La Commissione Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo "che, pur essendo non corretta secondo legge tale impostazione, i bilanci della società non danneggino l'Erario".

Contro tale decisione l'Ufficio ha proposto appello chiedendo l'annullamento della sentenza di primo grado e la conferma del proprio operato.

Si è costituita anche in questa fase parte Contribuente per chiedere la reiezione dell'appello e la conferma della decisione impugnata.

In particolare, a fronte della riproposizione di tutte le riprese fiscali da parte dell'Ufficio, parte Contribuente ha premesso di avere contestato nel proprio ricorso e negli atti successivi "solo ed esclusivamente le riprese relative alle provvigioni passive e alle perdite su crediti". A tale proposito parte Contribuente richiama una proposta dell'Ufficio nella quale si "riconoscono fondate le doglianze di parte e si abbatte la pretesa fiscale del 56%, annullando i rilievi H1, H2, H3, H4, H8 e H12". In ogni caso, vengono poi contestate dall'appellata, anche nel merito, le singole riprese, anche quelle eccedenti i due rilievi per i quali non si era raggiunto l'accordo.

Questa Commissione Regionale ritiene che il Processo Verbale del 9 dicembre 2008 sottoscritto dalle parti comporti l'accoglimento delle ragioni opposte dal Contribuente alle riprese H1, H2, H3, H4, H8 e H12 e, quindi, ritiene che l'oggetto del contendere residuo riguardi soltanto le riprese inerenti le perdite sui crediti e le provvigioni passive.

In ordine a queste ultime, ritiene fondate le ragioni opposte dal Contribuente alla ripresa delle perdite su crediti, in quanto risulta che la società Contribuente ha operato nel rispetto dell'art. 101 comma 5 del TUIR deducendo le perdite su crediti nei confronti della società Biosphere Production Srl per complessive € 15.815,48 nell'anno in cui si sono materializzati gli elementi certi della sua irrecuperabilità. Nel caso di specie l'irrecuperabilità risulta da ripetuti insoluti, dalle missive inviate dai legali della Società ed è certificata dallo Studio Legale Formenti e Morolli che, esaminata la solvibilità di Controparte, ha concluso per la convenienza di portare a perdite detto credito, viste le scarsissime possibilità di recupero.

In merito alle Provvigioni Passive la Società ha dedotto nel 2005 le fatture dell'agente Policom Srl per mediazioni relative ad affari conclusi nell'anno 2004 (ultimo trimestre) ma maturati nel corso del 2005.

Le provvigioni relative all'ultimo trimestre 2005 sono state contabilizzate e dedotte nell'anno 2006, senza alcun danno per l'erario.

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, attesa la obiettiva esistenza di marginali inadempienze di parte ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.